

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 21/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 137996, con la quale il Sig. Arcuri Pietro, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 28/09/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 132456 del 27/11/2017 con la quale si comunica, tra gli altri, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico che il Sig. Arcuri Pietro ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015, e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 28/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 2930 dell'8/01/2018 del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 70104 del 21/06/2018 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/10/2018;
- VISTO il DA n. 1911 del 30/06/1987, registrato alla corte dei Conti il 10/11/1987, reg. n. 30, fgl n. 333, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985, nella qualifica di Operaio;
- VISTO il DDS n. 2554 dell'8/05/2003 con il quale al Sig. Arcuri Pietro sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 5 e giorni 17;
- VISTO il DDG n. 2229 del 19/05/2006 con il quale il Sig. Arcuri Pietro, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Arcuri Pietro alla data del 30/09/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xxx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/09/2018	33	4	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 2554 dell'8/05/2003)	5	5	17
Servizio militare dal 19/04/1977 al 18/04/1978	1	0	0
<b>Totale anzianità servizio utile a pensione</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>17</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. ARCURI PIETRO, nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99,

sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 10 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia